



COMUNE DI CASAGIOVE

(Provincia di Caserta)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI CASAGIOVE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

REV. 06.05.2019

ART. 1 - GENERALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Casagiove ha l'esigenza di individuare un operatore economico presso cui conferire, per mezzo dell'attuale affidatario della raccolta, le frazioni organiche prodotte dalle utenze esistenti sul territorio comunale e in particolare quelle identificate dai:

CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 20.02.01 - sfalci e potature.

Nel rispetto della normativa vigente il Comune di Casagiove intende affidare, mediante gara d'appalto, a soggetto terzo il servizio indicendo gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/16, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del citato decreto e ss.mm.ii.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI

La durata dell'appalto è stabilita in mesi dodici, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge, con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.

In tal caso la durata prevista di mesi dodici si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.

Il servizio attivato, nelle more della stipula del contratto, dovrà essere avviato immediatamente sotto le indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

E' vietato il rinnovo tacito ed è fatto salvo il diritto dell'Ente a risolvere e recedere anticipatamente dal contratto come stabilito negli articoli relativi.

Il contratto di appalto avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, fatta salva la rescissione anticipata in caso di costituzione dell'ATO e STO così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 05/07/2013 n. 221, dalla L.R. n. 5 del 27/01/2014 e dalla L.R. n.14 del 26/05/2016; il contratto, con condizione risolutiva automatica potrà dunque essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata prevista dal presente Capitolato, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro Soggetto Gestore.

Nelle more della stipula del contratto - ove l'Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità - il servizio potrà essere affidato sotto riserva di legge.

Qualora alla scadenza del servizio non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione a nuovo appaltatore, il Comune procederà ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura, durante la quale permangono ferme tutte le condizioni stabilite nel vigente contratto ed appalto.

L'appaltatore avrà l'obbligo di proseguire il servizio agli identici prezzi, patti e condizioni di cui al contratto stipulato con il Comune di Casagiove (CE), fatte salve eventuali variazioni disposte nei provvedimenti che dispongono il trasferimento delle competenze, intendendosi risolto il rapporto con il

Comune che resta sostituito negli obblighi e nelle previsioni contrattuali dal subentrante soggetto dell'affidamento e della gestione integrata dei rifiuti come individuato per legge.

L'avvenuto esercizio di subentro da parte del soggetto individuato per legge determinerà la rescissione del contratto, in capo al Comune di Casagiove (CE), rescissione che sarà comunicata mediante pec, senza che l'Appaltatore affidatario possa opporre alcun che.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C.

In deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C. e dell'art. 109 (recesso) del D. Lgs 50/2016 l'Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento ristoro o altra richiesta.

Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso del comune e del subentro dell'Amministrazione Provinciale e/o della Società dalla stessa costituita.

Nelle ipotesi in cui non si verificano le condizioni innanzi richiamate si precisa che, non sarà possibile procedere con proroghe né con rinnovi del servizio, a meno di nuove disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso dell'appalto.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti ed emette il certificato di ultimazione delle prestazioni; entro venti giorni dai quali avviare le procedure di verifica di conformità da completare entro sessanta giorni.

La verifica di conformità è titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Ogni onere nascente dalla verifica di conformità cedono a carico dell'appaltatore.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il Comune di Casagiove prevede di produrre, nell'anno 2019, i rifiuti organici (umido) Cer 200108 e quelli provenienti da "sfalci e potature" (Cer 200201) nelle quantità di seguito riportate stimando di dover sostenere un costo, per l'intero periodo contrattuale di dodici mesi di euro **337.200,00**, oltre IVA al 10% ai costi unitari di cui alla seguente tabella:

CER	Descrizione	Ton/Anno	Costo/Ton
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1.600,00	€ 170,00
20.02.01	Sfalci e potature	100,00	€ 90,00

Comprensivi di oneri di pesatura e certificati analitici per determinare il codice CER.

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ

Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale, è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs n. 267/2000 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 e s.m.i. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nelle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, sia a livello nazionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Casagiove conferirà i rifiuti oggetto del presente appalto mediante il proprio gestore del servizio di Igiene Urbana e l'appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà essere assicurare che ciò avvenga senza alcuna limitazione, tutti i giorni compreso i festivi, salvo eventuali diverse modalità da concordarsi fra le parti e comprende l'onere della pesatura ed ogni altro e qualsiasi onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'Aggiudicatario possa esimersi dall'effettuazione dello stesso.

Ogni conferimento sarà accompagnato da un formulario di identificazione rifiuti.

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. Tenuto conto che la politica dell'UE stabilisce che in Europa i rifiuti siano smaltiti il più vicino possibile al luogo di produzione (principio di prossimità) ed in ogni caso, il trasporto di rifiuti dovrebbe essere ridotto al minimo per ridurre i rischi di incidenti e risparmiare risorse. Dato atto che la Corte di Giustizia (Quinta Sezione) con sentenza del 12/12/2013 ha stabilito tra l'altro l'obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall'autorità concedente – Impianti di trattamento appropriati più vicini» ai sensi della direttiva comunitaria 2008/98, che ha sostituito la direttiva 2006/12/CE . Che in particolare l'art. 16, comma 3, della predetta direttiva recita: <<La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.>> al fine dell'ottimizzazione delle risorse e del rispetto del principio di prossimità; la stazione appaltante, visto anche il contratto di appalto con la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, **ha stabilito che**

potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dimostrino che l'ubicazione della propria piattaforma di conferimento, indicata in sede di partecipazione, sia compresa nel raggio massimo di 60 Km. dal territorio comunale e sia servita da strade principali. Alla presente procedura, in ogni caso, possono partecipare anche Operatori con impianti/piattaforme posti oltre la distanza indicata a condizione di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel limite di distanza previsto.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto/ piattaforma, l'Appaltatore si obbliga a comunicare ad horas tale evenienza e ad indicare al Comune l'impianto/ piattaforma o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, con caratteristiche similari al proprio impianto, come indicato in sede di offerta, dove dovrà essere conferita la frazione organica con onere a carico dell'Appaltatore.

In caso di utilizzo di impianto/piattaforma alternativa, per difficoltà oggettiva ad accettare la frazione organica, l'Aggiudicatario in uno alla comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:

1. il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione regionale e/o provinciale all'esercizio dell'attività di piattaforma di trasferta, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore;
2. convenzione stipulata tra l'Appaltatore ed il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti;
3. iscrizione C.C.I.A.A.;

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di piattaforma alternativa a quella dell'Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. In mancanza dell'indicazione dell'impianto alternativo, l'Ente conferirà la frazione organica presso altri impianti/piattaforme individuando quelli immediatamente disponibili dall'elenco degli Operatori economici che hanno partecipato alla gara oggetti del presente capitolato secondo la graduatoria elaborata in sede di gara.

Eventuali maggiori costi di conferimento in impianto/piattaforma alternativa saranno addebitati all'aggiudicatario per le quantità che l'Ente dovrà conferire presso i predetti siti alternativi.

ART. 6 - ORARIO DI CONFERIMENTO

Gli orari di conferimento, presso l'impianto dell'appaltatore, dovranno essere fissati e/o concordati tra il Responsabile - del Gestore del servizio di igiene urbana, il Responsabile del Settore Igiene Urbana e Tutela Ambientale del Comune e l'Appaltatore.

ART. 7 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per la frazione organica umida che per la frazione organica vegetale.

L'Appaltatore può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, ed a sue spese, analisi merceologiche così come nel caso siano stabilite dal Comune e sempre in contraddittorio con avviso da notificarsi per pec, almeno 24 ore prima, consentendo all'Ente di inviare un proprio tecnico.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 20 (Venti) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (20%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, da concordare tra le parti, per ogni tonnellata di rifiuto organico.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 20% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Il campionamento e le analisi dovranno essere eseguite da tecnici all'uopo formati e laboratori qualificati.

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.

Il ribasso si intende offerto dall'Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e pertanto con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D.lgs. 50/2016, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'onere, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto del servizio sarà espletto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dagli art.17 del citato Decreto Legislativo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel bando e disciplinare di gara.

ART. 10 - REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

L'Operatore concorrente per la partecipazione alla procedura aperta di affidamento dovrà essere in possesso:

10.1: - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE PERSONALE E SOGGETTIVO

- per l'impianto, della prevista autorizzazione provinciale e/o regionale di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
- di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato;
- certificazione di qualità alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001;
- essere iscritti nella cd. "white list" provinciale ai sensi della legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.

10.2: - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE GENERALE

- non essere nelle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 383/2001 e s.m.i relativamente ai piani di emersione;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro con l'indicazione anche delle varie posizioni previdenziali ed assicurative;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di regolarità fiscale.

10.3: CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI QUALIFICAZIONE IN GARA:

- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi art. 83 comma 1 lett. c) e allegato XVII parte II. Lett ii) per un importo complessivo pari ad **€ 281.000,00**;
- adeguata capacità e solidità finanziaria con produzione di almeno una referenza (emessa da istituti bancari o da intermediari finanziari), con firma del sottoscrittore legalizzata nelle forme di legge, attestanti la solvibilità e la solidità finanziaria ed economica ai sensi art. 83 comma 1 lett. b) e allegato XVII parte I, lett. a);
- disponibilità alla ricezione delle frazioni sette giorni su sette o accettazione di diversa modalità di conferimento;
- indicazione delle caratteristiche dell'impianto e della capacità quotidiana (vasche, rampe, di conferimento/trattamento in tonnellate del CER previsto (200108) con indicazione della sua esatta ubicazione/localizzazione (si ribadisce e si rammenta che la distanza di localizzazione deve essere compresa nel distanza **massima di 60 km** dal territorio comunale)

10.4: CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI:

- obbligo di accettazione del protocollo di legalità;
- obbligo di accettazione delle modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
- obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;

- obbligo di sostituzione, con onere a proprio carico, dell'impianto/piattaforma qualora la propria,
- per sopravvenute difficoltà, non sia in grado di accettare le frazioni organiche da conferire.
- obbligo del versamento del contributo alla A.V.C.P. per la partecipazione alla gara.

Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000.

- L'Appaltatore che risulterà aggiudicatario verrà invitato a presentare, nel termine di giorni 10, ove non lo avesse già fatto in sede di offerta o qualora quanto presentato risulti scaduto, tutta la documentazione che sarà richiesta. L'Appaltatore dovrà, altresì:
- costituire il deposito cauzionale definitivo nella misura dovuta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- a versare le spese di bollo e registrazione dei verbali di gara nonché del contratto nella misura dovuta; predisporre tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di servizio;
- a sottoscrivere il documento contrattuale .

ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – TRACCIABILITÀ - STAZIONE UNICA APPALTANTE

L'Ente prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e subcontratti, acquisirà dalla Prefettura di Caserta o da quella competente per territorio, le informazioni antimafia a carico dei soggetti interessati, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. resta a carico dei soggetti interessati l'onere di fornire, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 del D.Lgs n. 490/1994.

I soggetti partecipanti saranno obbligati a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, il servizio, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni e ad accettare esplicitamente tutte le clausole nascenti dal citato protocollo di legalità, clausole che saranno inserite anche in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Gli operatori interessati saranno, altresì soggetti, ai sensi dell'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alla commessa pubblica anche non in via esclusiva. In relazione a tanto l'Appaltatore che resterà aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/dei conti correnti di cui innanzi o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nello stesso termine precedente (sette giorni), l'operatore ha l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni modifica ai dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata. L'Amministrazione Comunale di Casagiove ha aderito, inoltre, alla Stazione Unica Appaltante detta "S.U.A", a cui sarà delegata tutta la procedura di gara come previsto nell'adesione e nella relativa convenzione e, pertanto, gli operatori interessati saranno obbligati ad accettare eventuali ulteriori clausole relative al funzionamento della stessa.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'operatore economico interessato a presentare offerta deve corredare la stessa di una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente con le modalità e condizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula nella forma di garanzia fideiussoria che può essere rilasciata solo da:

- Istituto bancario;
- Società Assicurativa;
- Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione, a garanzia della cauzione provvisoria, dovrà contenere l'esplicito impegno dal parte del Garante:

- nei confronti del Contraente, al rilascio della garanzia fideiussoria per la costituzione della cauzione definitiva prevista all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara, in tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto;
- al pagamento dell'importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria del Committente;
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Si precisa che le FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRA' AVERE UNA VALIDITÀ **MINIMA DI 180 GIORNI** a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione, da parte del Garante, al rinnovo, a semplice richiesta della stazione appaltante, della validità della garanzia per ulteriori 180 GIORNI nel caso in cui alla scadenza del periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La validità cesserà con la comunicazione di aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

Nel solo caso di costituzione della cauzione in contanti o in titoli gli stessi saranno svincolati entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, rilasciata, da organismi accreditati, conforme alle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui la Stazione appaltante comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato e dal contratto, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto e/o nel termine che sarà comunicato dall'Ente, apposita cauzione definitiva in rapporto a tutta la durata del servizio in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia; dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto.

La cauzione definitiva può essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente aggiudicatario nascenti dal Capitolato speciale e prestazionale e dagli atti di gara;
- di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale del Contraente nei confronti della Stazione appaltante;
- di considerare inefficace, nei confronti della Stazione appaltante, l'omesso pagamento dei premi da parte del Contraente.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documenta nei modi previsti dalla legge.

Non sono previste anticipazioni.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penali a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva con decorrenza dalla data di costituzione della stessa, dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata, liquidata e saldata ogni pendenza, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora sia prorogata la validità del servizio l'efficacia della cauzione definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'importo del deposito cauzionale definitivo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 5% rispetto a quello di riferimento della cauzione esistente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non

avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

Qualora l'Aggiudicatario venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell'Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, la Stazione appaltante incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - Cessioni DI CREDITO

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nell'ora e nel giorno che saranno comunicati dal Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

L'Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dall'Ente che si riserva la facoltà di accettarla sia globalmente che in parte, in relazione a tanto l'Appaltatore, prima della stipula dell'atto pubblico di cessione, è obbligato a comunicare all'Ente la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell'atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso. Acquisito l'assenso l'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Ente per la definitiva presa d'atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non ancora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.

L'Ente ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l'accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà essere esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In caso di inosservanza da parte e

dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall'Appaltatore.

ART. 15 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipula del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro e tutte le spese di pubblicazione del presente appalto.

ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario avrà diritto all'importo risultante dall'applicazione del prezzo relativo allo specifico CER, decurtato del ribasso offerto, agli effettivi quantitativi conferiti.

L'Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul Formulario di trasporto (FIR) ed emetterà la relativa fattura.

L'appaltatore emetterà una fattura elettronica, per ciascuno dei Cer accettati, intestata a: "Comune di Casagiove Via Iovara – 81022 Casagiove" e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come riportato nel bando di gara e il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro il termine che sarà stabilito bilateralmente con la stipula del contratto e che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni fine mese dalla data di acquisizione del DURC regolare relativo al mese di cui alla fattura emessa.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente. Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs 9/10/2002 n. 231 "Attuazione direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si precisa che, decorso il termine concordato bilateralmente con la stipula del contratto, verranno corrisposti gli interessi moratori calcolati al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, d.lgs. 9/10/2002, n. 231) come pubblicati semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto sarà avanzata d'ufficio entro i cinque giorni successivi alla data di acquisizione della fattura la Protocollo Generale.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempimenti formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta appaltatrice.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto s'intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa. Il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art. 2;
- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa; frode nell'esecuzione del servizio

- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del servizio in subappalto; cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio.
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento.
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss del Codice Civile.

ART. 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei rifiuti, dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilità civile verso terzi (RCT), l'Appaltatore dovrà, pertanto, fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile prima della stipula del contratto.

ART. 21 - PENALITÀ

Il servizio di cui al bando è considerato di pubblico interesse e pertanto, in caso di indisponibilità, il Comune potrà conferire il rifiuto presso altro impianto.

Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l'applicazione della sanzione di € 500,00.

Le inadempienze, agli obblighi contrattuali assunti, dovranno essere risolte entro il primo giorno lavorativo successivo, senza alcun onere per il Comune e all'Appaltatore, sarà comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 5% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le penali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento.

ART. 22 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono e pec.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto che deve essere comunicato per iscritto all'Ente.

Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica.

Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli art. 205 – 206 – 207 - 208 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sanata Maria Capua Vetere con esclusione della competenza arbitrale.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n.3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall'Ufficio di Conciliazione istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

A tal fine l'Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici. In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Servizio Igiene Urbana e Tutela Ambientale a disposizione dell'Appaltatore. Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il Comune notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 26 – APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti;
- b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure di appalto;
- d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva l'eventuale individuazione, da parte dell'Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all'accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n. 241/1990;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi;
- e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti;
- f) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casagiove;
- g) il responsabile del trattamento è il soggetto indicato dal Comune di Casagiove al quale rivolgersi per modificare, integrare o cancellare i dati incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento.

Il Dirigente dell'Area Funzionale 3
Ing. Fortunato **CESARONI**

ALLEGATI:

- ✓ Quadro economico
- ✓ Schema di contratto

QUADRO ECONOMICO

CER	Descrizione	Q.tà annua Ton	Costo sogg. a ribasso €/Ton		Costo tot. (IVA escl.)
200108	Rifiuti di cucine e mense	1.600,00	170,00	A)	272.000,00
200201	Sfalci e potature	100	90,00	B)	9.000,00
	Importo annuale del servizio (A+B) (escl. oneri sicurezza)			C)	281.000,00
	Costo presunto mano d'opera (20% di C)			D)	56.200,00
				E)	337.200,00
	Oneri della sicurezza (0,05% di E)			F)	0,00
	Totale (E+F) <i>(Importo a base di gara, incluso di spese generali e utile d'impresa 5%)</i>			G)	337.200,00
	Oneri per la pubblicità			H)	8.000,00
				I)	345.200,00
	Compenso SUA (1,5% su G)			L)	5.058,00
				M)	350.258,00
	Incentivo funzione tecnica - RUP (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) (2% su G)			N)	6.744,00
	Importo totale dell'appalto			O)	357.002,00